



Soci di capitali? Magari averne

Alleggerirebbero i conti degli studi. Con un occhio alla Borsa

Molti avvocati d'affari dicono sì alla norma contenuta nel ddl concorrenza

Pagina a cura
DI **GABRIELE VENTURA**

Gli studi legali d'affari aprono ai soci di capitale. Che eviterebbero alla law firm di accumulare debiti con le banche e permetterebbero di investire per crescere e migliorare i servizi offerti, contribuendo a una evoluzione qualitativa della professione. Poi, tra gli avvocati d'affari, c'è chi sarebbe già pronto a quotare lo studio in borsa e chi invece attende di conoscere le varie soluzioni che verranno proposte dal legislatore, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale.

Di certo, però, c'è che il mondo delle law firm ha accolto con favore la norma contenuta nel ddl Concorrenza (art. 26), approvato dal Consiglio dei ministri, laddove prevede che «l'esercizio della professione forense è consentito a società di persone, società di capitali o società cooperative».



Alessandro De Nicola

potuto sfruttare i vantaggi della cosiddetta «Tesco Law», che permette alle law firm di trasformarsi da associazioni professionali a strutture di business alternative, le cosiddette Abs, che permettono a investitori esterni, tra cui i fondi di private equity, di entrare nel capitale degli studi. Pirola Pennuto Zei Uk ha ottenuto la licenza a operare come Abs a luglio 2014.

D'altra parte, secondo **Alessandro De Nicola**, senior partner di **Orrick**, da sempre attento al mondo anglosassone e sostenitore della liberalizzazione della professione forense, quello dell'ingresso dei soci di capitale è un tema «che riguarda tutti gli studi legali siano essi di piccole dimensioni che law firm internazionali. Un chiaro vantaggio è senza dubbio la possibilità di evitare di indebitarsi con le banche o rimanere dei nani despecializzati o non sfruttare l'avviamento dato da reputazione o dimensione. Gli studi potranno quindi investire per crescere e migliorare il servizio professionale». Quanto a eventuali limitazioni all'azione dei soci di capitale, secondo De Nicola sarebbero eventualmente opportuni «requisiti di opor-



ti in borsa», continua il senior partner di Orrick, «l'obiezione che si tratti di paesi di Common law è insensata: sono dell'idea che avere un sistema di Common law sia del tutto ininfluenza rispetto alle dinamiche del mercato dei servizi legali». Infine, De Nicola sfrutterebbe la norma, qualora venisse approvata definitivamente «quotando lo studio in borsa, seppur mantenendo in una prima fase la maggioranza agli avvocati.

Se funzionasse meglio ancora una public company. Ma in Italia, e negli Usa per la verità, siamo ancora un po' lontani da questo». **Franco Casarano**, socio di *Lexjus Sina*, sostiene che l'intervento normativo, «se vorrà evitare di introdurre nell'ordinamento l'ennesima scatola di cui nessuno si avvarrà, dovrà essere articolato ponendo una particolare attenzione alla



Franco Casarano

tutela del sistema di garanzie di cui la professione legale è portatrice». Ad ogni modo, secondo Casarano «l'ingresso del socio di capitale, nel quadro delle necessarie garanzie, potrebbe consentire una maggiore capacità di investimenti e quindi favorire l'adozione di modelli organizzativi, che contribuirebbero ad una evoluzione qualitativa della professione».

Per non compromettere l'indipendenza e la professionalità dei professionisti, a parere di Casarano una soluzione praticabile potrebbe essere quella di «riservare ai soci di capitale una partecipazione con diritto di voto limi-

tato, prevedendo che la governance dello studio sia riservata soltanto ai soci professionisti e che soltanto questi siano titolati alla elezione degli amministratori. Ulteriore garanzia quella che deve preservare il segreto professionale, inibendo

ai soci di capitale ogni accesso a informazioni inerenti il mandato conferito al socio professionista».



Oua e Aiga: stralciare la norma

Stralciare l'articolo 4-bis dal ddl Concorrenza. Perché la previsione contenuta nella norma comporta il rischio di un totale assoggettamento dei professionisti operanti all'interno della nuova forma societaria ai cosiddetti «poteri economici» forti. Lo afferma l'**Organismo unitario dell'avvocatura**, guidato da **Mirella Casiello**, che ha promosso, in un deliberato, una consultazione delle rappresentanze della categoria per predisporre «una proposta organica e condivisa di esercizio della professione forense in forma societaria, che garantisca tale esercizio in forma autonoma, indipendente e personale, nonché la trasparenza e la qualità delle prestazioni stragiudiziali e giudiziali dell'avvocato e l'affidamento dei cittadini destinatari di tali prestazioni». Contraria alle società di capitali anche l'Associazione dei giovani avvocati (**Aiga**). Secondo la presidente, **Nicoletta Giorgi**, «manca del tutto la previsione della multidisciplinarietà, dei requisiti e limiti del socio di capitale, della natura non commerciale della stessa escludendola, quindi, da ipotesi di fallimento e della qualificazione dei redditi come redditi da lavoro autonomo». Il segretario generale dell'Associazione nazionale forense, **Ester Perifano**, esprime invece parere favorevole alle società di capitale, ma «è necessaria un'operazione di verità e di chiarimento, se si vuole che le misure proposte rappresentino una opportunità di modernizzazione per l'avvocatura. Quello che sicuramente non ci serve è una deregulation spinta del settore».

Infine, per quanto riguarda lo studio **Ls Lexjus Sinacta**, Casarano afferma che «la futura normativa sarà attentamente valutata e che ogni decisione sarà strettamente connessa alla completezza delle soluzioni che saranno proposte, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale. Il

tema del socio di capitale va contestualizzato nel quadro di un intervento normativo più complesso, senza il quale tutto rischia di ridursi ad un dibattito sterile tra favorevoli e contrari, senza riferimenti ad una riforma di più ampio respiro».

